



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 27/12/2023**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, dalle ore 18:30 alle ore 19:11, nella sede dell'Ente, previa notifica delle convocazioni avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

Sono intervenuti i Sig.ri

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIOVENZI dott. Alessandro - Sindaco	Sì
ROSSI Alessandro - Consigliere	Sì
VENTURELLA Nunzio - Consigliere	Giust.
PORRO Sandro - Consigliere	Sì
ROLLAND Francesca - Consigliere	Sì
VARISELLAZ Claudio Adriano - Consigliere	Sì
GIOVINAZZO Simona - Presidente	Sì
TONELLI Fabio - Consigliere	Sì
TOTARO Nunzio - Consigliere	Giust.
MOUSSANET Paola - Consigliere	Sì
BLASI Pasquale - Consigliere	Sì
COSTA Andrea - Consigliere	Giust.
BARONE Dario - Consigliere	Sì
VICQUERY Andrea - Consigliere	Giust.
ANDREOLI Elisa - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il segretario comunale **dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **dott.ssa GIOVINAZZO Simona** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici “ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

RICHIAMATO, infine, il D.M. 25 luglio 2023, che nel nuovo paragrafo 9.4.6 dell'allegato 4/1 testualmente dispone che *“Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione”*.

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI.

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

CONSIDERATO, altresì che, l’Imposta Municipale Propria (IMU) anche per l’anno 2024, continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l’esenzione per legge dei terreni agricoli (anche quelli incolti), in quanto i Comuni della Valle d’Aosta, risultano interamente compresi nelle aree montane sulla base dell’elenco predisposto dall’ I.S.T.A.T., come richiamato dall’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, incamerando nelle proprie casse l’incremento percentuale relativo;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote entro un limite minimo/massimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, legge 160/2019:

- a) (comma 748) l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento; il Comune, con deliberazione dell’organo competente, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- b) (comma 750) l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- c) (comma 751) fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- d) (comma 752) l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento; il Comune, con deliberazione dell’organo competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- e) (comma 753) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; il Comune, con deliberazione dell’organo competente, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- f) (comma 754) Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- g) (comma 760) per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi della precedente lettera f) è ridotta al 75 per cento.

CONSIDERATO che l’art. 1, commi 756-757 e 766 Legge 160/2019 ha modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU, prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e quindi entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);

- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno di imposta 2021 previa emanazione dell'apposito decreto summenzionato;

VISTO l'art. 1, comma 837, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Stabilità per l'anno 2023) che testualmente recita "all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 al 755»;

DATO ATTO, in merito, che con Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto a decorrere dall'anno d'imposta 2024.

PRESO ATTO, tuttavia che, nella legge di conversione del dl n. 132/2023 (Decreto Proroghe), si stabilisce di rinviare la decorrenza del nuovo obbligo al 2025 disciplinando che :*"in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze decorre dall'anno di imposta 2025.*

ATTESO, pertanto, che nelle more dell'adozione dell'obbligo menzionato, il Comune ritiene di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2024, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base del modello utilizzato negli anni precedenti;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del

Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

PREMESSO che la competenza generale in materia di determinazione delle aliquote di tributi e di tariffe di beni e di servizi spetta alla Giunta Comunale, a norma dell'art.42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali, il quale, in materia di attribuzioni dei Consigli, espressamente demanda agli organi consiliari "...l'istituzione e ordinamento di tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote..." ed inoltre la competenza per la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale vigente che conferma in merito alla competenza in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali quanto già espresso dalla normativa summenzionata;

APPURATO, tuttavia, che per alcuni tributi comunali ed in particolare IMU, TARI, Addizionale Comunale I.R.P.E.F, la relativa normativa istitutiva dei tributi prevede espressamente la competenza del consiglio comunale per quanto concerne la deliberazione delle aliquote d'imposta e non è derogabile da norme primarie inclusi i rispettivi statuti comunali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 febbraio 2023 nella quale si approvavano le aliquote d'imposta, detrazioni, riduzioni per l'anno 2023,;

Aliquota ridotta per abitazione principale delle unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019	0,40 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019	0,00 per cento (azzeramento dell'aliquota)
Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019	esenti
Aliquota per i fabbricati di categoria D (ad eccezione dei fabbricati di categoria D/10)	0,83 per cento, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,83 per cento

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 15 novembre 2023 recante "Approvazione dello schema di bilancio pluriennale e nota di aggiornamento documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2024/2026";

ATTESO che dall'analisi comparata delle voci di spesa e entrate correnti dello schema di bilancio di previsione, si ritiene non necessario dover intervenire con una manovra di aumento delle aliquote IMU, reputando sufficiente il livello impositivo attuale per poter garantire un livello qualitativo dei servizi pubblici dati alla collettività;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, di mantenere le aliquote IMU già in vigore per l'anno 2023;

SENTITI:

- il Consigliere Barone affermare che, vista l'evoluzione del mercato energetico, si auspica una rivisitazione in riduzione delle aliquote e chiedere, anche alla luce delle risultanze del bilancio 2023, che l'Amministrazione si impegni a ridurle nel corso dell'anno;
- il Sindaco rispondere che l'analisi dei costi previsti per l'anno 2024 non consentono una riduzione delle aliquote IMU in considerazione dell'aumento registrato in merito ai costi dell'energia elettrica relativi al massiccio utilizzo del pozzo resosi necessario al fine di garantire la regolare erogazione dell'acqua potabile e per garantire la copertura dei costi del personale ad oggi vacante nella dotazione organica;
- il consigliere Barone chiedere che, come per la TARI, anche per l'IMU i competenti uffici comunali emettano i relativi avvisi di pagamento inoltrando ai proprietari soggetti al pagamento di tale tributo i bollettini precompilati, circostanza che, oltre a rappresentare un valido servizio per la cittadinanza, genererebbe minori errori nei versamenti.

RICHIAMATO il regolamento in vigore per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ed in particolare l'art. 2 (aliquote- parametri di legge);

RICHIAMATO il regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 8 ottobre 2012;

VISTO il decreto del Sindaco di Verrès n. 2 in data 19 maggio 2021 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Finanziario con decorrenza 24 maggio 2021 alla dipendente sig.ra Freydoz Anna assunto a seguito di Conferenza dei Sindaci come da verbale in data 19 maggio 2021 n. 3;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29 marzo 2017 e relative successive modifiche;

VISTO il Regolamento del Consiglio comunale vigente;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dell'istruttoria e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità

VISTO il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 11
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 2 (minoranza consiliare)

DELIBERA

1. **DI VOLER CONFERMARE**, per le motivazioni in premessa indicate, anche per l'anno 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote, detrazioni, riduzioni dell'imposta municipale propria (IMU), già approvate per l'anno 2023 con propria delibera consiliare n. 5 del 10 febbraio 2023;

2. **DI APPROVARE**, pertanto, così come approva, per l'anno 2024 le seguenti aliquote IMU come dettagliate nel seguente prospetto (ai sensi dell'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019):

Aliquota ridotta per abitazione principale delle unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019	0,40 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019	0,00 per cento (azzeramento dell'aliquota)
Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019	esenti
Aliquota per i fabbricati di categoria D (ad eccezione dei fabbricati di categoria D/10)	0,83 per cento, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,83 per cento

3. **DI STABILIRE** anche per l'esercizio finanziario 2024, nell'importo di € 200,00, la detrazione per abitazione principale, **applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica**;
4. **DI MANTENERE**, anche per l'anno 2024, la riduzione d'imposta del 50% sulle aree fabbricabili utilizzate per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali nel caso che il possessore non sia anche conduttore del fondo;
5. **DI DARE ATTO** che i termini ordinari per il versamento dell'IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:
 - Acconto il 16 giugno 2024
 - Saldo il 16 dicembre 2024
 - Unica soluzione il 16 giugno 2024;
6. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme sopravvenute a quanto qui deliberato;
7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2024/2026 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
8. **DI DARE ATTO**, altresì, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019; per poter dare efficacia costitutiva alle aliquote, detrazioni e riduzioni da applicare nell'anno 2024;

La Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che è redatta la presente deliberazione che viene così sottoscritta.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (GIOVINAZZO dott.ssa Simona)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela
VALENTINO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/12/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Verrès, lì 29/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela
VALENTINO)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2023 giorno della pubblicazione.

Verrès, lì 29/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela
VALENTINO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Verrès, lì 29/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO